

STATUTO

**LA CITTA' DEL SOLE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA CRISPI 13

Numero REA: AR - 172587

Codice fiscale: 02249830510

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato A ad
atto n. 11849 di raccolta**

STATUTO TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - (Denominazione)

E' costituita la Società Cooperativa sociale di tipo A denominata:

LA CITTA' DEL SOLE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Arezzo (AR).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2 - (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, senza finalità lucro e nel rispetto dei principi della mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari di cui alla lett. a) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266. La Cooperativa intende assicurare, tramite la gestione in forma associata ed il lavoro prestato dai soci, continuità d'occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa agisce ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali: la solidarietà, la mutualità, la priorità dell'uomo sul denaro, la giusta distribuzione dei guadagni, la democrazia interna ed esterna, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli e la strutturazione del lavoro non basato sullo sfruttamento.

Scopo degli interventi realizzati nella gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e in genere dei servizi alla persona, e il recupero e la qualificazione umana, culturale e professionale degli utenti cui essi sono rivolti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa uno specifico rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, la Cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 - (Oggetto sociale)

La Cooperativa si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e della Collettività, ricerca la collaborazione, con le altre Cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di Servizi Socio-assistenziali e Socio-sanitari, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 381/91 e l'attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266.

In relazione a ciò essa si propone, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:

a) Promuovere o svolgere per conto di Amministrazioni Statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente Pubblico, nonché da privati, attività di Studio e Ricerche per redigere piani e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione nei settori dei Servizi Sociali e Sanitari o per l'assistenza nell'elaborazione degli stessi, nonché lavori o Servizi, esecuzioni di forniture, creazione e gestione di strutture di qualsiasi genere, nei seguenti settori:

Socio/assistenziale, attraverso:

- Attività di: segretariato sociale;

prevenzione, promozione ed aggregazione sociale; assistenza socio-psico-pedagogica;

assistenza economica e pronto intervento; assistenza domiciliare educativa; sostegno alla genitorialità;

affidamento etero-familiare;

orientamento al mondo del lavoro; accompagnamento,

inserimento, reinserimento lavorativo; analisi dinamiche lavorative (mobbing ed altre);

- Attività di volontariato, spontaneo e gratuito;
- Gestione (diretta e in Convenzione con Enti Pubblici e privati) di:

Servizi Residenziali, Semiresidenziali e Diurni (Gruppo Appartamento, Casa Famiglia, Centro di pronta Accoglienza, Comunità Educativa, RSA, Centro di Aggregazione Sociale, etc.); comunità-alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

di promozione della crescita integrale (nel rispetto dei loro valori culturali e religiosi) di emigrati italiani all'estero, di migranti interni italiani, di immigrati stranieri e profughi;

- Interventi:

finalizzati a favorire l'integrazione sociale di cittadini immigrati;

per l'integrazione sociale;

connessi alle competenze delle autorità giudiziarie e penitenziarie, in particolare se finalizzate a predisporre percorsi alternativi alla detenzione di minori;

- attività produttive, finalizzate all'inserimento lavorativo, anche temporaneo, di soggetti a rischio di emarginazione (detenuti, portatori di disabilità o di altri tipi di svantaggio sociale), nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, terziario e della pesca, ovvero attività attinenti a tali campi.

Educativo, formativo, scolastico attraverso:

- attività:

finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico nelle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

ludico ricreativa negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e primarie;

ricreative nei servizi per l'infanzia;

socio educative a scopo di prevenzione per l'età evolutiva nei centri di socializzazione per minori;

di insegnamento in scuole in ogni ordine e grado; di formazione e consulenza;

di sostegno allo studio;

di orientamento scolastico e professionale; di educazione ambientale;

di educazione multiculturale;

di educazione civica e alla legalità;

di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile per accrescere la sensibilità, l'attenzione e l'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

di promozione e sensibilizzazione finalizzate all'affermazione di una nuova cultura nella società civile sui temi della giustizia e delle pene, che permetta la predisposizione di politiche che rendano diffuso il ricorso

a pene alternative al carcere e prevedano l'abolizione dei carceri minorili;

- Gestione (diretta e in Convenzione con Enti Pubblici e privati) di:

corsi di sostegno, di studio e professionali;

corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza; servizi di accompagnamento scuolabus;

servizi di pulizia, aiuto cucina presso mense e plessi scolastici;

servizi di preparazione e distribuzione pasti per la ristorazione collettiva e la refezione scolastica.

Turistico, ambientale e culturale, attraverso:

- attività:

culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, del cinema, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali.

- Gestione (diretta e in Convenzione con Enti Pubblici e privati) di:

centri vacanza e centri estivi;

Strutture ricettive e per la ristorazione;

Centri diurni o residenziali ed altre strutture con carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale e il turismo verde.

Socio/sanitario, attraverso:

- Attività di: assistenza domiciliare;

assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici o Privati;

- Gestione (diretta e in Convenzione con Enti Pubblici e privati) di:

servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone anziane, autosufficienti e non; diversamente abili; o in condizione di malattia;

servizi e centri di riabilitazione;

Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia o altri contesti di vita, quanto in strutture di accoglienza.

Tutte le attività di cui sopra possono essere realizzate in proprio, ovvero in collaborazione o per conto di soggetti terzi, pubblici o privati, sia direttamente sia tramite organismi delegati, potendo a tal fine la Cooperativa anche partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati.

Per il conseguimento delle finalità sociali, la Cooperativa potrà operare anche nei settori della logistica, facchinaggio e movimentazione merci, partecipazione a gare

pubbliche e/o private per aggiudicazione di appalti, giardinaggio e manutenzioni, pulizie e traslochi, lavori di muratura ed edilizia, servizi di portierato, gestione parcheggi, promozione e gestione di eventi fieristici, teatrali, musicali, gestione e promozione servizi di editoria anche on-line, attività di spedizione, attività di bar-ristorazione, gestione servizi di agriturismo, ostelli campeggi e hotel, centri sportivi e benessere, gestione attività ludico- ricreative e sportive. Il tutto nel pieno rispetto delle vigenti normative di settore.

La Cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici, anche di natura immobiliare necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Può inoltre assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi o associazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, nonché aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies codice civile.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti come previsto dal successivo articolo 20. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 - (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, senza discriminazione alcuna, aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, condividendo le finalità ed i metodi di lavoro espressi dal presente Statuto.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa.

Non possono essere soci coloro per i quali sussistano le incompatibilità di cui al successivo articolo 8 punti d) ed e).

Art. 6 - (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa, sia a fini produttivi, sia ai fini della conoscenza del modello cooperativo.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci

speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, comunque non superiore a cinque anni;
2. i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, nei limiti di legge, in relazione dei costi sostenuti dalla Cooperativa per la loro formazione ed inserimento. Il socio speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle deliberazioni relative alla approvazione del bilancio. Il socio speciale non può rappresentare altri soci quale delegato alle votazioni. Il socio speciale non può essere eletto amministratore, se non nei limiti previsti nell'articolo 32 per i non soci.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 2393 e 2393bis cod. civ., in tema di azione di responsabilità. I soci speciali possono recedere nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo

12 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, essi abbiano rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbiano rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto. Anche prima della data di scadenza del periodo di formazione ed inserimento, in caso di mancato

rispetto dei suddetti livelli, ovvero di manifesta inidoneità, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Art. 7 - (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere sotto alcuna forma attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo e al limite massimo fissato dalla legge, e comunque all'interno dei parametri fissati annualmente dall'assemblea dei soci;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 40 del presente statuto;
- g) l'indicazione delle motivazioni personali o le modalità con le quali intendono concorrere alla realizzazione dei fini sociali;
- h) quanto altro l'organo amministrativo riterrà opportuno conoscere ai fini dell'iscrizione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla per iscritto all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento del corrispettivo delle quote sottoscritte, nonché del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori; i conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore di minimo di euro 100,00 (cento virgola zero zero). Non sono ammessi conferimenti costituiti da prestazioni d'opera o di servizi. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.
- b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.
- d) A non svolgere azione alcuna, neppure attraverso l'esercizio in proprio, sia in forma individuale che associata, che sia o possa essere in concorrenza o in contrasto con gli interessi della Cooperativa.
- e) A non iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrenziale e comunque a non svolgere in qualsiasi forma attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 - (Diritti del socio)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 11 - (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 40. Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nell'ipotesi di cui al punto c) la dichiarazione di recesso si intende comunque comunicata nell'atto che determina la cessazione del rapporto di lavoro.

Contestualmente alla comunicazione di recesso, l'organo amministrativo dovrà provvedere alla relativa annotazione nel libro dei soci.

Art. 12 - (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per ottemperarvi;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento degli obblighi sociali;
g) che con fatti dolosi o colposi arrechi alla Cooperativa un danno ingiusto, ovvero che assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
h) che abbia visto risolto per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro, subordinato o non subordinato;
i) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale, in tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
e) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 40. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 13 - (Liquidazione delle partecipazioni)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote interamente liberate ed eventualmente rivalutate ai sensi dei successivi articoli 19 e 22 lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi di legge.

La liquidazione o il rimborso della quota assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 19, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, per quanto compatibili, in caso di fallimento del socio.

Art. 15 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto o gli altri aventi causa dovranno richiedere il rimborso della quota interamente liberata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per la quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV SOCI VOLONTARI

Art. 16 - (Soci volontari)

Ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, possono essere ammessi come soci volontari le persone fisiche che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Società per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare un terzo del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere sotto alcuna forma attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo e al limite massimo fissato dalla legge, e comunque all'interno dei parametri fissati annualmente dall'assemblea dei soci;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 40 del presente statuto;
- g) l'indicazione delle motivazioni personali;

h) quanto altro l'organo amministrativo riterrà opportuno conoscere ai fini dell'iscrizione;

i) precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione nel libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi del precedente articolo 8; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Il socio volontario ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle deliberazioni relative alla approvazione del bilancio. Il socio volontario non può rappresentare altri soci quale delegato alle votazioni.

Il socio volontario non può essere eletto amministratore, se non nei limiti previsti nell'articolo 29 per i non soci.

I soci volontari non possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 2393 e 2393bis cod. civ., in tema di azione di responsabilità.

Essi potranno recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata, e potranno essere dichiarati esclusi dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente articolo 12, compatibilmente con la particolare natura del loro rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso, morte ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V PRESTITO SOCIALE

Art. 17 - (Prestito sociale)

La Cooperativa può stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge 17 febbraio 1971 n. 127, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'art. 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VI RISTORNI

Articolo 18 - (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno

ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno, che rappresenta una sovra remunerazione della prestazione dei soci, tenendo conto del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri di dettaglio stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- * la qualità della prestazione lavorativa dei soci;
- * la quantità della prestazione lavorativa dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

- a. erogazione diretta;
- b. aumento delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, falliti, estinti ed agli eredi dei soci deceduti;
 - c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
 - d. dalla riserva straordinaria;
 - e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 20 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per

eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 21 - (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 cod. civ., segnalate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Art. 22 - (Destinazione degli utili)

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nel presente statuto e dalle legge e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 19.

E' previsto:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

- il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile ed al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale ed alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

TITOLO VIII DECISIONI DEI SOCI

Art. 23 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria delibera:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori, il loro compenso e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nonché la misura del loro compenso;
- 4) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 24 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) le modifiche dello statuto;
- 2) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 3) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- 4) su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 25 - (Convocazione assemblee dei soci)

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo allorché lo ritenga necessario o utile alla gestione della Cooperativa e, comunque, almeno una volta all'anno. L'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea quando ne sia fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale, o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti sociali. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico

recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti agli atti sociali.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima, della seconda o ulteriore convocazione, che devono essere fissate in un giorno diverso ma non oltre trenta giorni da quello della precedente. La convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 - (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda o ulteriore convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa per ogni singolo amministratore, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 27 - (Diritto di Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto senza deroghe, qualunque sia il tipo od il valore nominale delle quote.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto, che non rientri nelle categorie di soggetti non delegabili ai sensi di legge.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) altri soci. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 28 - (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei

presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, che cura la redazione del verbale. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

TITOLO IX ORGANI DI GOVERNO

Art. 29 - (Struttura dell'organo amministrativo)

La Cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, anche soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente. Il presidente deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Art. 30 - (Durata in carica dell'organo amministrativo)

Gli amministratori restano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Art. 31 - (Cumulo delle cariche)

Salvo le attività e cariche pregresse e salvo quanto previsto dall'art. 2390 cod. civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese (che svolgano attività in tutto e/o in parte equivalenti, secondo i codici Ateco, a quella della cooperazione) a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'organo amministrativo della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore della Cooperativa.

Art. 32 - (Cessazione dell'organo amministrativo)

La cessazione degli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire:

- * per dimissioni;
- * per scadenza del triennio o del periodo determinato dai soci, con effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito;
- * per revoca dell'assemblea; se avviene senza giusta causa l'amministratore ha diritto al risarcimento del danno;
- * per decadenza nei casi previsti dall'art. 2382 cod. civ..

Art. 33 - (Sostituzione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del cod. civ..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 34 - (Compenso dell'organo amministrativo)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche o di membri del comitato esecutivo, se nominato, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 35 - (Funzionamento dell'organo amministrativo)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente, o in sua assenza del vice-presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 36 - (Compiti e poteri dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

L'organo amministrativo oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente statuto ha le seguenti competenze specifiche:

- a) documenta nella nota integrativa il rispetto della prevalenza;
- b) riferisce nella relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli

scopi mutualistici;

c) predispone i regolamenti che disciplinano i rapporti tra la società ed i soci inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria;

d) decide sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio, salvo quanto previsto dall'articolo 7 sul ricorso all'assemblea, ed illustra nella relazione sulla gestione le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

e) acquista o rimborsa quote della società, nel rispetto dell'art. 2529 cod. civ.;

f) procede all'esclusione del socio nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;

g) valuta e decide sulle domande di recesso;

h) adempie nelle modificazioni dell'atto costitutivo a quanto previsto dall'art. 2436, terzo comma cod. civ..

Art. 37 - (Delega di poteri dell'organo amministrativo)

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475 comma 5 cod. civ., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 38 - (Rappresentanza della Cooperativa)

La rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione. Può essere altresì conferita agli amministratori delegati, secondo le modalità stabilite dalla delibera di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dal presente statuto è generale.

Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del

consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio.

Art. 39 - (Collegio Sindacale)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 cod. civ., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civ.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento

generale dell'attività sociale.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono intervenire alle adunanze delle assemblee dei soci, e possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Quando è obbligatoria la nomina del collegio sindacale, esso ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. e esercita anche il controllo contabile sulla società.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 40 - (Clausola arbitrale)

Sono deferite al giudizio di tre arbitri laureati nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Cooperativa ha la sede legale, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Cooperativa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie negli altri casi previsti dal presente statuto.

Il procedimento arbitrale sarà regolato dagli art. 34 e segg. D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e s.m.i., nonché dalle seguenti disposizioni:

* nella controversie tra soci, le parti possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità, fermi i limiti di cui all'art. 36 D.Lgs n. 5/2003;

* la sede dell'arbitrato sarà posta nel luogo designato dal Collegio arbitrale;

* ove non via abbia già provveduto il Presidente del Tribunale, i membri del Collegio arbitrale nomineranno al loro interno il Presidente del collegio medesimo;

* il Lodo dovrà essere depositato entro il termine di 90 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salvo che la complessità della attività istruttoria richieda l'espressa proroga del termine, che potrà avvenire per una sola volta e per un periodo non superiore ad ulteriori 60 giorni;

* le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che ne ha richiesto l'attivazione e saranno definitivamente poste a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio arbitrale.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 - (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 - (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 22, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 - (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

firmato:

Ivo Romeo Bobini

Giacomo Pieraccini Notaio L.S.

24 di 24